



DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE
Uff. IV Pos. Ass.

Roma, 19-5-2003

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

Agli Enti iscritti alla CPDEL, CPS, CPI
(tramite gli Uffici Provinciali INPDAP)

Alle Corti d'Appello
(tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

Alle Università
(tramite gli uffici Provinciali INPDAP)

Alla Presidenza Del Consiglio
dei Ministri
Segretariato Generale

Alla Corte Costituzionale della
Repubblica
Segretariato generale

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale

Alla Corte dei Conti
Segretariato Generale

Al Consiglio Superiore della
Magistratura
Segretariato Generale

Al Ministero dell'Economia e
delle Finanze
Direzione Centrale degli Uffici
Locali e Servizi vari
Servizio Centrale per il Sistema
Informativo

Al Ministero dell'Economia e
Delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato S.I.R.G.S.

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il
Personale Militare

Al Ministero della Difesa
Direzione generale per il
Personale Civile

Al Ministero dell'Interno
Direzione Generale per il
Personale

Alle Prefetture

All'Istituto Nazionale di Astrofisica
INAF

Al Corpo forestale dello Stato
Direzione Generale del Personale

All'Ente Nazionale Assistenza al
Volo
ENAV

All'Ente Nazionale Aviazione Civile
ENAC

Alla Cassa Depositi e Prestiti

Al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro
CNEL

All'Ente Nazionale per le
Strade Statali
ANAS

All'Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura
AGEA

All'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza del Volo

All'Ente Tabacchi Italiani
ETI

Ai Monopoli di Stato

All'Avvocatura Generale dello
Stato

All'Istituto Superiore per la
Sicurezza sul Lavoro
ISPESL

All'Autorità per la Vigilanza
sui Lavori Pubblici

All'Ente Nazionale Cellulosa
e Carta
ENCC

All'istituto Superiore di Sanità

All'Istituto Agronomico per
l'Oltremare

All'Osservatorio Vesuviano

E p.c. Alla Segreteria degli Organi Collegiali

Ai Dirigenti Generali

Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

Ai Dirigenti Centrali e Provinciali

INFORMATIVA N. 18

**OGGETTO: Dichiarazione unificata annuale ai fini fiscali e contributivi
Mod. 770/2003 Semplificato.**

PREMESSA

Con provvedimento della Agenzia delle Entrate del 14/01/2003, (pubblicato nella G. U. n. 20 – S.O. n. 32 dell'08/02/2003) è stato approvato lo schema di dichiarazione relativo alle retribuzioni imponibili ai fini fiscali e contributivi da produrre con modello 770/2003 Semplificato e modello 770/2003 Ordinario.

Con lo stesso provvedimento sono state impartite le istruzioni per la relativa compilazione nonché i termini per la consegna previsti rispettivamente per il 30/6 ed il 31/10/2003.

Con successivo provvedimento del 21/3/2003, (pubblicato nella G.U. n.64 – S.O. n.88 del 15/4/2003) sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle predette dichiarazioni.

I sostituti di imposta comprese le Amministrazioni Statali che, nel corso dell'anno 2002, hanno corrisposto importi soggetti a ritenute fiscali e/o previdenziali ed assistenziali, sono tenute a presentare il mod. 770 Semplificato per comunicare agli Enti previdenziali INPS – INPDAP – INPDAI ed all'Ente Assistenziale INAIL i dati relativi all'imponibile contributivo ed allo stato giuridico dei dipendenti, compilando l'apposita sezione.

Per quanto concerne i criteri generali di arrotondamento in euro, si precisa che gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Il Mod. 770, per disposto dell'art. 4 del D. P. R. 22/07/1998, n. 322, quale dichiarazione del sostituto di imposta, ha la particolare caratteristica di dichiarazione unica che vale, non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini previdenziali.

In considerazione di ciò, detto modello deve contenere dettagliatamente i dati richiesti, necessari non solo per facilitare e permettere le relative verifiche dei flussi finanziari ma soprattutto per l'acquisizione delle informazioni di natura previdenziale necessarie per l'implementazione e l'aggiornamento della posizione assicurativa dell'iscritto.

Al riguardo, giova ribadire che l'omissione o incompletezza dei dati non consente a questo ente previdenziale di effettuare il conguaglio contributivo di fine anno né di fornire agli iscritti la prescritta certificazione della posizione contributiva. In proposito, a decorrere dalla presente dichiarazione, il provvedimento dell'Agenzia dell' Entrate stabilisce che è

sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora questo sia previsto ai soli fini contributivi.

In relazione a quanto sopra e tenuto conto delle modifiche apportate, si ritiene opportuno fornire chiarimenti utili ai fini dell'esatta compilazione dei punti contenuti nel tracciato mod. 770/2003.

PRINCIPI GENERALI

E' tenuto a produrre il Mod. 770/2003 Semplificato il soggetto ente datore di lavoro che, nel corso dell'anno 2002, ha erogato un qualsivoglia emolumento, per effetto del rapporto di lavoro dipendente, all'iscritto alle Gestioni INPDAP.

Il principio guida nella compilazione della dichiarazione unificata è rappresentato dal periodo di servizio contraddistinto dai codici di tipo impiego e tipo servizio indicati nelle Tabelle allegate.

Ne consegue che se nel corso dell'anno di denuncia 2002 nessuna variazione è intervenuta nel rapporto di lavoro dovrà essere compilata un'unica sezione, dall'01/01/2002 al 31/12/2002.

A contrariis dovranno essere compilate tante sezioni, una per ogni frazione di anno nelle quali si sono verificate le variazioni di tipo impiego e tipo servizio.

Per i periodi dell'anno in cui si siano verificate situazioni di assenza dal servizio non retribuite, (Es. motivi familiari – sospensione cautelare – periodo di prova presso altro ente), previsti dai CCNL di categoria, non utili ai fini previdenziali e pensionistici e quindi non contraddistinti da apposito codice nella tabella “stato di servizio” non dovrà essere compilata alcuna sezione.

Dovrà in tal caso essere indicato, dell'anno che si dichiara, solo il periodo utile con data inizio e data fine. Es. aspettativa senza retribuzione per motivi di famiglia dall'01/04/2002 al 31/05/2002 : dovranno essere compilate 2 sezioni, la prima 01/01/2002 – 31/03/2002, la seconda 01/06/2002 – 31/12/2002.

Tutto ciò premesso si precisa:

- Per gli iscritti alle Gestioni INPDAP i periodi di assenza per malattia con retribuzione intera, la maternità obbligatoria, il congedo per assistenza al figlio minore di tre anni per il primo mese con retribuzione intera, sono da dichiarare come servizio ordinario in quanto con retribuzione intera e relativa contribuzione.
La retribuzione va indicata per intero (virtuale) anche nei casi in cui la stessa abbia subito delle riduzioni in caso di assenza per malattia o per sciopero in quanto il periodo è utile a tutti gli effetti. In tali fattispecie è dovuta la contribuzione obbligatoria sulla retribuzione intera.
- La contribuzione figurativa introdotta nel settore pubblico con D.Lgs. n. 564/1996, si applica soltanto per le fattispecie riguardanti la maternità, l'espletamento di cariche pubbliche elettive (Parlamento Nazionale ed Europeo, Consigli regionali) e sindacali.
- La **maternità** con retribuzione ridotta al 30% deve essere indicata con l'apposito codice "tipo servizio" 9. L'Istituto determina, per la posizione assicurativa dell'iscritto, la restante percentuale del 70% che gode di contribuzione figurativa. In tale fattispecie la contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici è dovuta sul 30% erogato, mentre **ai fini previdenziali è dovuta sull'intera retribuzione (virtuale) ed ai fini del Fondo Credito è dovuta sulla base pensionabile intera (virtuale).**
- La **maternità senza retribuzione** ed il congedo parentale per assistenza ai figli fino a 8 anni (senza retribuzione) deve essere oggetto di apposita sezione con codice "tipo servizio" 10 e l'indicazione della retribuzione VIRTUALE per la necessaria copertura figurativa ai fini pensionistici. Il periodo in questione non è utile ai fini previdenziali per cui le gestioni assicurative da indicare sono quelle pensionistiche e Fondo Credito con esclusione di quelle ai fini TFS e TFR. La stessa modalità deve intendersi per l'astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il 3° anno di età (codice 14) (Circ. n. 11 del 12/03/2001).
- L'astensione obbligatoria dal servizio per **maternità** verificatasi oltre la scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato, retribuita con l'apposita indennità prevista dall'art. 17 della L. 1204/71 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce periodo

utile ai soli fini pensionistici (circolare n. 30 del 1/8/2002). Ne consegue che l'Ente datore di lavoro dovrà compilare una sezione per il periodo di servizio prestato, fino alla scadenza del contratto, utile ai fini pensionistici e previdenziali ed una specifica sezione per il periodo di astensione obbligatoria protrattasi oltre la scadenza stessa. In questa sezione dovranno essere valorizzati i relativi campi, con esclusione dell'indicazione della gestione ex ENPAS ed ex INADEL.

- Per i periodi di astensione per maternità fruita più volte nell'anno oggetto di dichiarazione, identificati con lo stesso codice "Tipo Servizio" è consentito compilare un'unica sottosezione, indicando un unico arco temporale complessivo.
- La maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all'informativa n. 8 del 28.2.2003 sarà oggetto di successive istruzioni.
- Per i dipendenti che abbiano usufruito del beneficio di cui all'art. 33, comma 3, della L. 104/92 non deve essere compilata una apposita sezione, in quanto trattasi di permesso retribuito coperto da contribuzione obbligatoria.
- I lavoratori dipendenti possono usufruire a domanda di congedi straordinari per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa per assistere persone con handicap (art. 42 del T. U. n. 151/2001). Detti periodi sono valutabili per intero ai soli fini pensionistici. La retribuzione ad essi erogata è assoggettata a contribuzione, pertanto deve essere compilata un'apposita sezione (cfr. circ. n. 2 del 10/01/2002 della Direzione Centrale Entrate), con esclusione dell'indicazione della gestione ex ENPAS ed ex INADEL (Circ. n. 11 del 12/03/2001).
- Per le cariche elettive comunali e provinciali cui sono chiamati i dipendenti pubblici, collocati in aspettativa non retribuita dall'Ente datore di lavoro, il quadro deve essere compilato dall'Ente presso cui il dipendente è chiamato a svolgere il mandato elettivo. Per i dipendenti chiamati a svolgere mandato amministrativo, per le cariche non elencate nell'art. 86 della L. 18/08/2000 n. 267 (per esempio il consigliere comunale o assessore comunale di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ecc.) l'obbligo del versamento della contribuzione e della compilazione del quadro è a carico dell'Ente datore di lavoro.

- I periodi di malattia con retribuzione ridotta, che i contratti collettivi nazionali individuano in 18 mesi ed in alcuni casi di particolare gravità, in ulteriori 18 mesi non retribuiti con diritto alla conservazione del posto, vengono valutati come segue:
I periodi di assenza con retribuzione ridotta non interrompono a tutti gli effetti la maturazione dell'anzianità di servizio e l'Ente è tenuto al versamento dei relativi contributi pensionistici e previdenziali calcolati sull'intera retribuzione per l'intera quota a carico del datore di lavoro e della quota a carico del lavoratore. Detti periodi vengono considerati come "tipo servizio" ordinario. Nel campo Retribuzione (Punto 85) va indicata la retribuzione intera che il dipendente avrebbe percepito qualora fosse stato in servizio.

- Nel caso di dipendente sospeso dal servizio (per motivi disciplinari o in via cautelare in costanza di procedimento penale) senza retribuzione, oppure con corresponsione di assegno alimentare, che non costituisce retribuzione, il relativo periodo è interruttivo, quindi non va dichiarato. Va indicato nel quadro dati assistenziali e previdenziali INPDAP solo il periodo utile: Es. se la sospensione è avvenuta dal 15/03/2002 fino al 31.12.2002, il periodo da indicare (nei punti 65 – 66) è dall'01/01/2002 al 14/03/2002, con la retribuzione e contribuzione rispettivamente corrisposta e trattenuta (senza l'indicazione del motivo di cessazione).

- Il TFR nel settore pubblico trova applicazione in tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o successivamente instaurati ed in quelli a tempo indeterminato costituiti a decorrere dall'01/01/2001. Non trova applicazione il TFR per le categorie del pubblico impiego tuttora non contrattualizzate, professori e ricercatori universitari ed anche per il personale di diritto pubblico (Magistrati, Avvocati, Procuratori dello Stato, militari e polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ecc.) di cui all'art. 3 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nei cui confronti si applicano tuttora le norme sul trattamento di fine servizio.

- Gli iscritti alle Casse Pensioni sono obbligati, anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa a carico di questo Istituto **al versamento del contributo obbligatorio per il credito pari allo 0.35% della retribuzione virtuale pensionabile** (cfr. INPDAP – Direzione Generale – Prot. n. 64496 del 29/05/1997).

- Per i dipendenti pubblici assunti a decorrere dall'1.1.1996 in poi, cui sono state corrisposte retribuzioni superiori al massimale retributivo previsto, dovrà essere indicata **la retribuzione effettivamente corrisposta** ed i contributi versati sull'imponibile massimo previsto.
- In caso di retribuzione ridotta il contributo ai fini ENPDEDP dello 0.12% è dovuto sulla retribuzione effettivamente corrisposta, mentre non si effettua nessun versamento in caso di mancata retribuzione.
- Per gli arretrati riguardanti gli anni precedenti può essere indicato l'intero arco temporale in un'unica sezione, se non si sono verificate variazioni di tipo impiego e tipo servizio. A contrariis dovranno essere compilate più sezioni quante sono state le variazioni di tipo impiego e di tipo servizio.
- Per tutte le fattispecie che non sono riguardate dai codici di cui alle tabelle di "tipo impiego" e "tipo servizio" (aspettativa sindacale usufruita in percentuali diverse dal 100%, servizio militare, assenze per assistenza ed educazione ai figli art. 1, c. 40, L. 335/95 ecc.), gli Enti datori di lavoro dovranno limitare la dichiarazione al solo servizio effettivo. La comunicazione di dette tipologie, per ora non codificate, deve essere inoltrata alla competente sede provinciale INPDAP per l'acquisizione al fascicolo previdenziale dell'iscritto.

INNOVAZIONI TRACCIATO 770/2003

- A decorrere dalla denuncia Mod. 770/2003 **ogni soggetto, che ha corrisposto in relazione al rapporto di lavoro emolumenti utili ai fini pensionistici e previdenziali (fissi e accessori) ai lavoratori iscritti a questo Istituto, è obbligato alla relativa denuncia annuale.** Tale nuova regola comporta che per gli iscritti chiamati a svolgere, oltre quello principale ulteriori servizi presso soggetti diversi, dovranno essere prodotte più dichiarazioni Mod. 770, ognuna a cura del soggetto che ha erogato parte di retribuzione. L'INPDAP aggiornerà la posizione assicurativa dell'iscritto di tutti gli elementi dichiarati e riscontierà il versamento avvenuto dei relativi contributi. Una deroga è prevista per le Amministrazioni statali ai cui dipendenti è

liquidato il trattamento fondamentale a cura del sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deputato a gestire le informazioni utili alla produzione del Mod. 770, comprese le retribuzioni erogate da terzi e per le altre Amministrazioni statali con personale che ha percepito emolumenti accessori da soggetti diversi. In ambedue i casi dovranno essere compilate tante sezioni quanti sono stati i soggetti eroganti indicando nel campo "AMMINISTRAZIONE VERSANTE" il codice fiscale dell'amministrazione obbligata al versamento contributivo .

- Le tabelle che sottendono ai punti 68 – 73 – 74 – 77 – 84 sono state modificate ed ampliate per comprendere rispettivamente tutti i motivi “cessazione” alle quali sono legati differenti riflessi pensionistici, di “tipo impiego” di “stato di servizio” e maggiorazioni.
- Sono stati inseriti i campi per l’indicazione dei giorni per i quali il dipendente ha diritto alle maggiorazioni.
- Sono stati inseriti nuovi campi riguardanti i punti: 93 (13^a mensilità), 94 (data opzione per il TFR), 95 (codice fiscale amministrazione versante retribuzione fissa e continuativa), 96 (codice fiscale amministrazione versante retribuzione accessoria).
- A decorrere dalla presente dichiarazione i campi relativi:
 - Retribuzioni fisse e continuative
 - Retribuzioni accessorie
 - Retribuzioni di base per il 18%
 - Retribuzioni TFS
 - Retribuzioni TFR
 - Premio di produzione
 - Indennità non annualizzabili
 - D.Lgs. 165/97, art. 4
 - Tredicesima mensilità
 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti ai fini pensionistici
 - Contributi a carico del lavoratore trattenuti ai fini TFS
 - Contributi ai fini TFR

Possono essere utilizzati in negativo, facendo precedere il valore dal segno "-" (meno).

Pertanto nel caso in cui, durante l'anno 2002, il soggetto datore di lavoro abbia recuperato retribuzioni od altri emolumenti come sopra indicato, a carico del dipendente, relativi ad anni precedenti, può compilare un'apposita sezione così come previsto per gli arretrati, valorizzando data inizio e data fine ed il campo interessato dal recupero, facendo precedere l'importo dal segno negativo.

- Giova ribadire quanto già indicato dall'Agenzia dell' Entrate che testualmente si trascrive: " **Si ricorda che l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22/07/1998 n. 322 prevede l'unicità della dichiarazione dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS, INPDAP, all'INAIL e all'INPDAL. Pertanto è sanzionabile la violazione dell'obbligo dichiarativo anche qualora sia previsto ai soli fini contributivi**".

VALORIZZAZIONE DEI CAMPI

Punto 63 Codice Fiscale Amministrazione

è richiesto il codice fiscale della sede di servizio che nel settore Stato generalmente non coincide con il sostituto d'imposta. Serve per conoscere il luogo di lavoro dell'iscritto, altrimenti sconosciuto all'ente previdenziale.

Punto 64 Decorrenza Giuridica

per i soli dipendenti iscritti alla Cassa Stato. E' la data dalla quale il dipendente è giuridicamente assunto, non coincide con la decorrenza economica ed è sempre anteriore a quest'ultima. Il campo va valorizzato solo se il dipendente è stato assunto nel corso dell'anno 2002.

Punto 65 Data Inizio

Coincide con la decorrenza economica del rapporto d'impiego, se instaurato nel corso dell'anno 2002, ovvero con l'inizio del periodo che si dichiara nella sezione.

Punto 66 Data Fine

Rappresenta la data di fine periodo della sezione.

Punto 67 Numero Giorni Utili ai fini del TFR

Il campo deve essere compilato solo per i dipendenti in regime di TFR, per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 15 gg. continuativi nell'arco di un mese. Nel caso di periodi inferiori a 15 gg. continuativi nel mese, il campo non deve essere valorizzato. Deve essere indicata la sola gestione previdenziale ed i contributi dovuti (al punto 99).

In caso di part-time vanno indicati i giorni effettivi in quanto ai fini della prestazione ha rilevanza la retribuzione ridotta. Es. periodo lavorato 01/01/2002 – 30/06/2002 part-time al 50%, al campo 67 vanno indicati 180 giorni.

Punto 68 Causa Cessazione

La tabella recante i codici con tutti i motivi di cessazione è costituita come segue:

Codice	Descrizione
1	Decesso
2	Dimissioni volontarie
3	Limiti di età
4	Limiti di servizio
5	Dispensa dal servizio per inabilità permanente alle mansioni
6	Dispensa dal servizio per invalidità (art. 2, comma 12, L. 335/95)
8	Soppressione di posto
9	Destituzione
12	Dimissioni volontarie (trattamenti di mobilità)
13	Passaggio ad altra Amministrazione
14	Licenziamento
15	Fine ferma

17	Dispensa dal servizio per inabilità assoluta permanente ad ogni proficuo lavoro
18	Fine incarico
19	Superati limiti di età
20	Superati limiti di età (in base a vigenti disposizioni di legge)
21	Scarso rendimento
22	Provvedimento disciplinare
23	Incapacità professionale
24	Lavoro usurante (art. 1, comma 35, L. 335/95)
25	Trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale (D.M. n. 331/97)
26	Dimissioni volontarie (art. 59, comma 7, lettera c, L. 449/97)
27	Dimissioni volontarie (art. 59, comma 7, lettere a e b, L. 449/97) precoci ecc.

Punti **69 – 70 – 71 – 72 Gestioni Assicurative**

Codice	Descrizione
1	Cassa Pensioni Statali
2	Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
3	Cassa Pensioni Insegnanti
4	Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari
5	Cassa Pensioni Sanitari
6	I.N.A.D.E.L.
7	E.N.P.A.S.
8	E.N.P.E.D.P. (Assicurazione Sociale Vita)
9	Cassa Unica del Credito

Punto **73 Tipo Impiego**

individua il contratto di lavoro del dipendente. Il relativo codice trova la propria definizione nell'apposita tabella.

I codici 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 15 - 16 devono essere utilizzati da tutti gli enti ed amministrazioni che hanno stipulato i CFL indicati negli stessi codici.

Codice Descrizione

1 Tempo pieno (contratto indeterminato/determinato)

2 Giornaliero

3 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ– CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)

4 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)

5 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)

6 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299 del 1994 convertito in L. 451 del 1994, art. 16, c. 2, lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – REGIONI – ENTI LOCALI – COMPARTO SANITÀ – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)

7 Contratto formazione e lavoro – L. 196 del 1997 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L. 142 del 1990, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e SICILIA - Trasformazione di C.F.L. art. 16, c. 2, lett. a), L. 451 del 1994 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi

8 Part-time

9 Orario ridotto

10 Tempo definito (personale sanitario)

11 Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECO-NOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - CENTRO-NORD

12 Lavoratori assunti ai sensi L. 407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECO-NOMICI E CONSORZI EX L. 142 del 1990 - MEZZOGIORNO

13 Supplenti della Scuola

14 Applicazione D.Lgs. 165 del 1997 – art. 4 per personale militare in sistema retributivo

15 Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei CFL di cui al codice 5

16 Trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei CFL di cui al codice 6

Punto 74 Tipo Servizio

il campo indica lo stato di servizio relativo al periodo che si dichiara, determinante per i riflessi contributivi – previdenziali che ne derivano. In proposito si precisa che per i periodi di astensione facoltativa per maternità dovrà essere compilata una sezione per ogni periodo di astensione. Per i periodi non retribuiti, essendo gli stessi coperti da contribuzione figurativa, deve essere indicata la retribuzione virtuale, ovvero quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio.

Per i casi di aspettativa disciplinati dalla legge 27.7.1962 n. 1114 deve essere indicata la retribuzione virtuale sulla quale è dovuta la relativa contribuzione obbligatoria.

Codice Descrizione

4 Servizio ordinario

5 Servizio part-time

2 Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31, L. 300 del 1970)

3 Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31, L. 300 del 1970)

9 Astensione dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità facoltativa e per assistenza ai figli ai sensi L. 53 del 2000

14 Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli entro il terzo anno di età (L. 53/2000)

10 Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli dopo il 3° e fino all'8° anno di età (L. 53 del 2000)

12 Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta all'80%

13 Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50%

15 Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n. 1114)

7 Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2, L. 162 del 1992)

11 Periodo in ausiliaria personale militare (D.Lgs. 165 del 1997)

Punto 75 Competenza e Cassa

In relazione agli emolumenti arretrati, si indica il codice 1 o 2 a seconda dell'aliquota contributiva applicata, quella vigente al periodo di riferimento delle retribuzioni ovvero quella vigente al momento della corresponsione (2002).

Punto 76 Giorni Utili

Il campo deve essere valorizzato con l'indicazione delle giornate utili ai fini pensionistici e/o previdenziali in relazione alle gestioni assicurative indicate ai punti 69 – 72. Si precisa che per i lavoratori giornalieri si deve fare riferimento a 312 giorni annui, mentre per tutti gli altri si fa riferimento a 360 giorni utili.

Punti 77- 84 Maggiorazioni e Numero Giorni

In tali campi vanno indicati i codici relativi alle maggiorazioni previste per il servizio svolto nel periodo che si dichiara. Per ogni tipologia debbono essere indicati i relativi giorni di maggiorazione cui ha diritto l'iscritto.

Codice	Descrizione	Maggiorazioni
1	Servizio in volo (DPR n. 1092/73, art. 20)	1/3
2	Servizio di confine (DPR n. 1092/73, art. 21)	1/3
3	Servizio di confine (DPR n. 1092/73, art. 21)	1/2
4	Servizio in stabilimenti di pena militari (DPR n. 1092/73, art. 22)	1/5
5	Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate (DPR n. 1092/73, art. 23)	3/4
6	Servizio all'estero in sedi disagiate (DPR n. 1092/73, art. 23)	1/2

7 Servizio scolastico all'estero (DPR n. 1092/73, art. 24)	1/2
8 Servizio scolastico all'estero (DPR n. 1092/73, art. 24)	1/3
9 Lavori insalubri e polverifici (DPR n. 1092/73, art. 25)	1/4
10 Servizio in colonia e in territorio somalo (DPR n. 1092/73, art. 26)	1/2
11 Servizio in colonia e in territorio somalo (DPR n. 1092/73, art. 26)	1/3
12 Servizio in zona di armistizio (DPR n. 1092/73, art. 27)	1/2
13 Servizio in zona di armistizio (DPR n. 1092/73, art. 27)	1/3
14 Servizio in presenza di amianto (L. 257/92)	1/2
15 Lavoro particolarmente usurante (D.Lgs. 374/93 e L. 335/95, art. 1, comma 35)	—
16 Lavoro particolarmente usurante (D.Lgs. 374/93 e L. 335/95, art. 1, comma 37)	—
17 Esodo portuale	—
19 Non vedente (L. n. 113/85 e L. 120/91)	1/3
20 Lavoratori precoci (L. n. 449/97)	—
21 Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte (L. n. 336/70, art. 2)	—
22 Servizio di istituto (L. n. 284/77, art. 3)	1/5
23 Impiego operativo di campagna (L. n. 187/76, art. 17)	1/5
24 Impiego operativo per reparti truppe alpine (L. n. 78/83, art. 18)	1/5
25 Navigazione mercantile (L. n. 1092/73, art. 31)	1/2
26 Imbarco su mezzi di superficie (L. n. 78/83, art. 18)	1/3 (misura 3,5%)
27 Imbarco su sommergibili (L. n. 78/83, art. 18)	1/3 (misura 6%)
28 Servizio addetti alle macchine (DPR n. 1092/73, art. 19, comma 3)	2/5
29 Servizio a bordo di navi militari (DPR n. 1092/73, art. 19, comma 4)	1/2
30 Controllo spazio aereo I livello (L. n. 78/83, art. 18)	1/3
31 Controllo spazio aereo II livello (L. n. 78/83, art. 18)	1/3
32 Controllo spazio aereo III livello (L. n. 78/83, art. 18)	1/3
33 Servizi apparati R.T. - R.T.F. (DPR n. 1092/73, art. 50)	—
36 Sei scatti stipendiali (D.Lgs. 165/97, art. 4)	—
37 Personale addetto alla commutazione telefonica (DPR n. 1092/73, art. 50)	1/3
38 Personale ENAV: CTA - Piloti - Operatori radiomisure (D.Lgs. 149/97)	—
39 Personale ENAV: Assistenti EAV e meteo (D.Lgs. 149/97)	—
40 Lavori particolarmente usuranti (D.M. Lavoro 17/04/2001)	—
41 Lavoratori precoci (L. 335/95, art. 1 comma 7)	—
42 Lavoratori sordomuti e invalidi (L. n. 388/2000, art. 80, comma 3)	1/6
43 Servizio scolastico avente particolari finalità (L. n. 312/80, art. 63)	1/3

44 Servizio a bordo di nave (DPR n. 1092/73, art. 19, commi 1 e 2)	1/3
45 Servizio all'estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate (L. 49/87, art. 23)	1/2
46 Servizio all'Estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi particolarmente disagiate (L. 49/87, art. 23)	3/4

Punto 85 Retribuzioni fisse e continuative

Il campo deve riportare le retribuzioni dovute nel periodo di riferimento che concorrono a formare la quota A della pensione (emolumenti fissi e continuativi d. lgs. 503/92).

Punto 86 Retribuzioni accessorie

Va indicato il totale delle retribuzioni accessorie erogate nel periodo (indennità, incentivi, straordinari, compensi vari), che concorrono a formare la quota B della pensione (d. lgs. 503/92).

Punto 87 Retribuzione di base per il 18%

Riguarda i soli iscritti alla Cassa Stato nei cui confronti opera la disposizione di cui alla legge 29.4.1976 n. 177, in base alla quale ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio ed altri assegni pensionabili, specificatamente indicati negli artt. 15, 16, della citata legge è aumentata del 18%. Attualmente sono utili a tal fine lo stipendio, la retribuzione individuale di anzianità e l'eventuale assegno ad personam.

Tale quota del 18% deve essere assoggettata alla contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici e Fondo Credito per effetto, rispettivamente, dell' art. 15, comma 1 della L. 23.12.1994 n. 724 e dell'art. 1, comma 242 della L. 23.12.1996 n. 662.

Punto 88 Retribuzioni ai fini TFS

Il campo deve essere compilato con l'importo di **retribuzione imponibile** erogato nel periodo, **utile** ai fini del trattamento di fine servizio: la buonuscita per i dipendenti iscritti al fondo ex Enpas, l'indennità premio di servizio per i dipendenti iscritti all'ex Inadel. Non coincide con l'importo di retribuzione indicato ai precedenti **punti 85 e 86** in quanto non tutti gli assegni sono utili ai fini del beneficio in questione; **tale retribuzione corrisponde alla base contributiva e quindi imponibile che è costituita dall'80% di tutti gli emolumenti utili a tal fine e dalla indennità integrativa speciale, utile, per gli iscritti alla Cassa ex ENPAS, nella misura del 60%.**

Si allega alla presente un elenco degli assegni utili ai fini della buonuscita e dell'indennità premio di servizio, relativo alle sole categorie di personale ivi indicato.

Punto 89 Retribuzioni ai fini TFR

Va indicato nel campo la retribuzione utile ai fini della prestazione del TFR. Per la valorizzazione del campo, si precisa che la retribuzione va indicata nell'importo virtuale mensile. Es. Periodo di servizio: 1/1/02-15/2/02. La retribuzione da indicare sarà quella data dalla somma di quella reale relativa a gennaio più quella virtuale di febbraio rapportata a 30 giorni. Il numero dei giorni utili per il TFR sarà 60, quello utile ai fini pensionistici sarà 45.

Punto 90 Premi di produzione

In caso di erogazione di premi di produzione previsti dai contratti di categoria il campo va valorizzato indicando l'importo erogato al dipendente.

Punto 91 Indennità non annualizzabili

Sono riportate in tale sezione gli importi erogati al dipendente per compenso sostitutivo delle ferie non godute e per indennità sostitutiva del preavviso con carattere risarcitorio.

Punto 92 D. lgs. 165/97 art. 4

L'importo dei sei scatti stipendiali riconosciuti dal decreto in argomento per particolari categorie di lavoratori iscritti alla Cassa Stato va indicato nel presente campo.

Punto 93 Tredicesima mensilità

Per i soli iscritti alla Cassa Pensioni Statali, va indicata l'importo erogato per la tredicesima mensilità.

Punto 94 Data di opzione per il TFR

Va indicata la data di opzione per il TFR se esercitata dal lavoratore, già in regime di TFS, nel corso dell'anno 2002 .

Punto 95 Amministrazione versante

Va indicato il codice fiscale dell'Amministrazione versante obbligata al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione fissa e continuativa. Il campo non dovrà essere valorizzato se l'obbligato è il soggetto dichiarante.

Punto 96 Amministrazione versante

Va indicato il codice fiscale dell'Amministrazione versante obbligata al versamento dei contributi obbligatori gravanti sulla retribuzione accessoria. Il campo va valorizzato soltanto se l'obbligato non coincide con il dichiarante.

Punto 97 Contributi ai fini pensionistici

Va indicato il totale dei contributi ai fini pensionistici a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro (8,55 Enti Locali – 8,75 Cassa Stato).

Punto 98 Contributi ai fini del TFS

Deve essere indicato il totale dei contributi ai fini del trattamento di fine servizio a carico del dipendente, trattenuti dal datore di lavoro (2.50 INADEL – 2.50 ENPAS).

Punto 99 Contributi ai fini del TFR

Deve essere indicato il totale dei contributi versati per l'iscritto ai fini del trattamento di fine rapporto.

Punto 100 Legge 388/2000

Va barrato se trattasi di dipendente assunto ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 388/2000.

REGOLARIZZAZIONE DENUNCE ANNI PRECEDENTI

Le dichiarazioni effettuate con mod.770 relativamente ad anni precedenti possono essere modificate utilizzando il nuovo tracciato mod. 770/2003.

L'ente che procede alla regolarizzazione dovrà barrare nella iniziale sezione "TIPO DI DICHIARAZIONE" il campo "DICHIARAZIONE INTEGRATIVA" e compilare le parti relative a "DATI RELATIVI AL SOSTITUTO" e "DATI RELATIVI AL DIPENDENTE" quindi l'intera sezione "DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPDAP".

Al riguardo, si precisa che la dichiarazione integrativa prevede sempre la sostituzione della precedente per cui l'ente dovrà valorizzare tutti i campi ivi contenuti, non potendo sostituire i singoli dati.

In particolare, per la modifica dei dati già trasmessi per gli anni 1999 – 2000 – 2001 è previsto l'utilizzazione in negativo dei campi relativi a:

- Retribuzioni fisse e continuative
- Retribuzioni accessorie
- Retribuzioni di base per il 18%
- Retribuzioni TFS

- Retribuzioni TFR
- Premio di produzione
- Indennità non annualizzabili
- D.Lgs. 165/97, art. 4
- Tredicesima mensilità
- Contributi a carico del lavoratore trattenuti ai fini pensionistici
- Contributi a carico del lavoratore trattenuti ai fini TFS
- Contributi ai fini TFR

La nuova dichiarazione dovrà essere inviata soltanto a questo Istituto mediante trasmissione di apposito CD-rom ovvero tramite posta elettronica all'indirizzo ***aggmensili@inpdap.gov.it*** con la precisazione che la dichiarazione Mod. 770 sostituisce quella dell'anno 1999, o 2000, o 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Rosalba AMATO
F.to AMATO

ALLEGATO A

PERSONALE COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI - CCNL QUADRIENNIO 1998/01

Emolumenti utili ai fini T F S

IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E' PARI AL 6,10% DELL'80% DELLA RETRIBUZIONE ANNUA RIPARTITO NELLA MISURA DEL 3,60% A CARICO ENTE E DEL 2,50% A CARICO ISCRITTO

- 1) TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE
- 2) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (PER TREDICI MENSILITA')
- 3) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')
- 4) PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE (PER TREDICI MENSILITA')
- 5) INDENNITA' DI DIREZIONE E DI STAFF (ART.45,C1 DPR 333/90 PERSONALE 8^ QUALIFICA FUNZIONALE)

COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI - CCNL (SUCCESSIVO A QUELLO DEL 1/4/1999)

Emolumenti utili ai fini T F R

- A) TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE (PER TREDICI MENSILITA')
- B) INCREMENTI ECONOMICI CORRELATI ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA DELLA CATEGORIA (PER TREDICI MENSILITA')
- C) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (PER TREDICI MENSILITA')
- D) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')
- E) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (PER TREDICI MENSILITA')
- F) INDENNITA' DI DIREZIONE PARI AD EURO 774,68 DI CUI ALL'ARTICOLO 17,COMMA 3, DEL CCNL DEL 1/4/1999
- G) INDENNITA' DI VIGILANZA DI EURO 810,83 E DI EURO 480,30 DI CUI ALL'ART.37 COMMA 1, LETTERA B DEL CCNL DEL 6/7/95
- H) INDENNITA' DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DI EURO 774,68 LORDE
- I) INDENNITA' DEL PERSONALE INSEGNANTE SCUOLE MATERNE/ ELEMENTARI/ SCUOLE SECONDARIE

DI EURO 774,68

L) INDENNITA' PER IL PERSONALE DOCENTE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI
DI EURO 774,68

M) INDENNITA' SPECIFICA PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLA EX TERZA E QUARTA
QUALIFICA PROFESSIONALE DI EURO 64,55

N) ASSEGNI AD PERSONAM NON RIASSORBIBILI

CCNL PERSONALE DIRIGENTE COMPARTO REGIONE ENTI LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2000/01

Emolumenti utili ai fini I P S

A) STIPENDIO TABELLARE (PER TREDICI MENSILITA')

B) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')

C) MATURATO ECONOMICO (PER TREDICI MENSILITA')

D) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (FINO AL 31/8/2001 PERCHE' DAL SUCCESSIVO
1^ SETTEMBRE E' RICOMPRESA NELLO STIPENDIO TABELLARE

E) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (PER TREDICI MENSILITA')

CCNL COMPARTO PERSONALE SANITA' BIENNIO ECONOMICO 2000/01 CCNL INTEGRATIVO DEL CCNL 7/4/99 COMPARTO SANITA'

Emolumenti utili ai fini I P S

A) STIPENDIO TABELLARE (PER TREDICI MENSILITA')

B) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (PER TREDICI MENSILITA')

C) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')

D) FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE (PER TREDICI MENSILITA')

E) INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (12 MENSILITA')

F) INDENNITA' DI COORDINAMENTO- FISSA E VARIABILE-

PERSONALE SANITA'

Emolumenti utili ai fini T F R

1) TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIALE

2) FASCE ECONOMICHE DI SVILUPPO PROFESSIONALE

- 3) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
- 4) TREDICESIMA MENSILITA'
- 5) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
- 6) ASSEGNI AD PERSONAM
- 7) INDENNITA' DI FUNZIONE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE
- 8) INDENNITA' PROFESSIONALI SPECIFICHE
- 9) INDENNITA' DI COORDINAMENTO

CCNL QUADRIENNIO 1998/01 PERSONALE DIRIGENTE MEDICO E VETERINARIO

Emolumenti utili ai fini I P S

- A) STIPENDIO TABELLARE (PER TREDICI MENSILITA')
- B) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (PER TREDICI MENSILITA')
- C) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')
- D) INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA (PER TREDICI MENSILITA')
- E) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA PARTE VARIABILE(SOLO PER IL PERSONALE DIRIGENTE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 1549,37 PER TREDICI MENSILITA')
- F) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA PARTE FISSA(SOLO PER IL PERSONALE DIRIGENTE)
FINO AD UN MASSIMO DI EURO 1549,37 (PER TREDICI MENSILITA')
- G)INDENNITA' PER INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (PER TREDICI MENSILITA')
- H) ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO NON RIASSORBIBILE DI EURO 6.849,76
E INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DI EURO 1039,13 (PER TREDICI MENSILITA')
(VEDI CONTRATTO DEI MEDICI A TEMPO GIA' DEFINITO E VETERINARI)
- I) ASSEGNO PERSONALE ANNUO LORDO NON RIASSORBIBILE DI EURO 5.981,60 E DI EURO 6964,62 (PER TREDICI MENSILITA')
- L) INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO (PER TREDICI MENSILITA')

CCNL AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL S.S.N. QUADRIENNIO 1998/01

Emolumenti utili ai fini I P S

- A) STIPENDIO TABELLARE (PER TREDICI MENSILITA')

- B) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (PER TREDICI MENSILITA')
- C) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE D'ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')
- D) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA -PARTE FISSA E VARIABILE (PER TREDICI MENSILITA')
- E) ASSEGNO PERSONALE ANNUO NON RIASSORBIBILE DI EURO 6.837,88 (PER TREDICI MENSILITA')
- F) INDENNITA' PER INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA (PER TREDICI MENSILITA')
- G) INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO CORRISPOSTA AI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO (PER TREDICI MENSILITA')

CCNL SEGRETARI COMUNALI PROVINCIALI E COMUNALI QUADRIENNIO 1998/01

Emolumenti utili ai fini I P S

- A) TRATTAMENTO STIPENDIALE
- B) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
- C) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
- D) TREDICESIMA MENSILITA'
- E) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
- F) MATURATO ECONOMICO
- G) RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA
- H) DIRITTI DI SEGRETERIA

Emolumenti utili ai fini TFR

- 1) TRATTAMENTO STIPENDIALE
- 2) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
- 3) TREDICESIMA MENSILITA'
- 4) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
- 5) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
- 6) MATURATO ECONOMICO

7) RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA

8) DIRITTI DI SEGRETERIA

BUONUSCITA ENPAS

CCNL PERSONALE COMPARTO MINISTERI QUADRIENNIO 1998/01

**VOCI RETRIBUTIVE DA ASSOGGETTARE AI FINI ENPAS NELLA MISURA DELL'80%
IL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E' PARI AL 9,60% DELLA RETRIBUZIONE ANNUA
RIPARTITO NELLA MISURA DEL 2,50% A CARICO ISCRITTO E 7,10 % A CARICO ENTE**

A) STIPENDIO TABELLARE (PER TREDICI MENSILITA')

B) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')

C) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE – NELLA MISURA DEL 60%-(PER TREDICI MENSILITA')

D) INCREMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO NELLA CLASSE DI IMMISSIONE (PER TREDICI MENSILITA')

E) INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

F) INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE UTILE DALL'1.1.2000

CCNL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA A1 QUADRIENNIO 1998/01 COMPARTO MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, AZIENDE, RICERCA, UNIVERSITA'.

Emolumenti utili ai fini della BUONUSCITA

A) STIPENDIO TABELLARE

B) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (PER TREDICI MENSILITA')

C) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE FISSA

D) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE

E) INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

F) INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' PER IL PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE SANITARIA

COMPARTO MINISTERI T F R

LE AMMINISTRAZIONI DEVONO PROVVEDERE AL VERSAMENTO, A TOTALE LORO CARICO, DEL CONTRIBUTO DEL 9,60% CALCOLATO SULL'80% DEGLI EMOLUMENTI DI SEGUITO INDICATI:

- A) STIPENDIO TABELLARE
- B) R I A
- C) I I S NELLA MISURA DEL 60%
- D) INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
- E) INDENNITA' DI POSIZIONE – DI CUI ALL'ART. 18 DEL CCNL 16/2/1999
- F) TREDICESIMA MENSILITA'
- G) ASSEGNI AD PERSONAM OVE SPETTANTI

ACCORDO PERSONALE CARRIERA PREFETTIZIA (DPR 23/5/01 N.316)

A DECORRERE DAL 17/6/00 SONO UTILI AI FINI DELLA BUONUSCITA:

- A) STIPENDIO TABELLARE
- B) INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
- C) RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'
- D) TREDICESIMA MENSILITA'
- E) RETRIBUZIONE DI POSIZIONE